

**Decisione n. 4 del 27 marzo2024**

**OGGETTO: Ing. (*Omissis*) - Richiesta di riesame denegato accesso documentale ai sensi dell'art.25, comma 4 della Legge 241/90 - Comune di (*Omissis*) - (202416159)**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA la L.R. 20 ottobre 1995, n.126, istitutiva del Difensore Civico Regionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 13/02/24 con la quale l'Ing. (*Omissis*), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza del 22/12/23, volta ad ottenere l'accesso alla documentazione inerente il fascicolo personale del (*Omissis*), in servizio presso il Comune di (*Omissis*);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di

questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

CONSIDERATO che, relativamente all'interesse, l'istante ha motivato la richiesta ritenendola necessaria in quanto il (*Omissis*), in qualità di Responsabile Tecnico, avrebbe posto nei propri confronti, atti e comportamenti ostativi;

VISTA la nota, prot. n.87 ED del 28/02/24, con la quale quest'Ufficio, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto, al Comune di (*Omissis*), di fornire le ragioni ostantive all'accoglimento della richiesta d'accesso assegnando il termine di 20 giorni per la formulazione delle richieste motivazioni e sospendendo, *all'uopo*, i termini per l'adozione della decisione;

TENUTO CONTO che il Comune di (*Omissis*), con nota prot. n.962 del 25/03/24, inopinatamente ed inopportunamente firmata dello stesso (*Omissis*), ha comunicato:

- che tutta la documentazione oggetto della richiesta è pubblicata sull'albo Pretorio del Comune;
- che il richiedente, asseritamente, “...*tempesta di richieste di diversa natura questo Comune generando molto spesso una mole di lavoro spropositata per il personale costituito da un solo dipendente ed un Segretario a chiamata determinando conseguentemente la paralisi dell'attività del Comune per molti mesi all'anno*”;

RILEVATO che questa Difesa Civica si è già espressa sulla medesima istanza adottando, in data 08/05/15, la Decisione n.8 di accoglimento della richiesta di riesame come, peraltro, evidenziato dallo stesso richiedente, con la conseguenza che la documentazione d'interesse è già nella disponibilità del (*Omissis*);

CONSIDERATO:

- che la mera reiterazione di richiesta di accesso agli atti amministrativi o, più in generale di un'istanza alla PA già rigettata e non fondata su elementi nuovi, diversi e sopravvenuti rispetto alla richiesta originaria, non vincola ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto istante;
- che tale tesi è supportata da consolidata giurisprudenza secondo la quale la semplice reiterazione dell'istanza, non supportata da elementi ulteriori rispetto a quelli già valutati, legittima l'Amministrazione a limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa *“non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell'azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l'amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità”* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 gennaio 2019 n. 93);
- che ai fini dell'accesso ad atti e/o documenti, l'interessato deve dimostrare di essere titolare di una posizione qualificata e differenziata e non

meramente emulativa o preordinata a un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, essendo la fattispecie del "controllo generalizzato" ipotesi di esclusione del diritto d'accesso ex art. 24, comma 3, Legge 241/90", come ribadita da consolidata giurisprudenza (*TAR Campania Napoli, sez. VIII, Ordinanza 18 settembre 2020 n. 3888*);

- che il diritto di accesso ai documenti, pur rappresentando un diritto soggettivo, è subordinato, nel suo corretto esercizio, al dovere di correttezza e buona fede e ciò al fine di evitare un uso distorto ed abnorme dello stesso che si scontrerebbe con il principio di buon andamento di cui all'art.97 della Costituzione, intralciando il corretto funzionamento dell'apparato amministrativo;

- che peraltro, nel caso *de quo*, il diritto all'accesso è già stato soddisfatto e comunque l'esercizio del diritto di accesso, seppur in presenza di una legittima prerogativa, deve avvenire con formalità rispettose della cornice attributiva di quel diritto, stante il principio di buona fede e il correlato divieto di abuso del diritto;

### **Tutto ciò premesso**

### **DECIDE**

1. di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dall'Ing. (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicita in epigrafe, stante la reiterazione dell'istanza in assenza di fatti nuovi sopravvenuti e visto l'accesso già garantito con atto di questa Difesa del 08/05/15, la Decisione n.8.



2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

## **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

*- Avv. Umberto Di Primio -*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.